

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGI REGIONALI

"Ulteriori modifiche alle leggi regionali 3/3/78 n. 15 e 4/9/79 n.63,
attuative delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura".

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale : "Ulteriori modifiche alle leggi regionali 3/3/78, n.15 e 4/9/79 n. 63, attuative delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Il secondo e terzo periodo del primo comma dell'art. 10 della legge regionale 3/3/78 n. 15, già sostituiti dall'art. 1 della legge regionale 4/9/79 n.63, sono così sostituiti:

" Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 58,9 ECU per ettaro per il primo anno, 39,9 ECU per ettaro il secondo anno e 20,3 ECU per ettaro il terzo anno. Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 5888 ECU per il primo anno, 3990 ECU per il secondo anno e 2031 ECU per il terzo anno; tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione".

Art. 2

L'art. 14 della legge regionale 3/3/1978 n. 15, già sostituito dall'art. 2 della legge regionale 4/9/79 n. 63, è così sostituito:

" Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e si impegnino a tenere una contabilità aziendale secondo le metodologie e i modelli elaborati dalla Regione Puglia conformemente a quanto prescrive l'art. 11 della direttiva 72/159/CEE, la Regione concede, con preferenza alle aziende presentatrici di piani di sviluppo, a quelle che fanno parte della rete contabile della Cee e alle aziende dirette coltivatrici, un contributo di 751 ECU, di cui 299 il primo anno, 209 il secondo anno, 142 il terzo anno, 101 il quarto anno".

Art. 3

Il secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 3/3/78 n. 15, già sostituito dal primo comma dell'art.3 della legge regionale 4/9/79 n. 63, è così sostituito:

"Nei territori montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE, per ogni ettaro di superficie agraria coltivata, la misura dell'indennità compensativa è da determinarsi secondo scaglioni sotto determinati:

sino a 8 ettari :	60 ECU
sino a 15 ettari :	50 ECU
sino a 25 ettari :	40 ECU
sino a 35 ettari:	30 ECU

Dal beneficio di cui al presente comma sono escluse:

- le superfici destinate a bosco, a pascolo ed a seminativo coltivato per la produzione di foraggio o di cereali da tagliare allo stato ceroso;

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

- le superfici destinate alla produzione di frumento;
- le superfici destinate a coltivazioni intensive di pereti, pescheti e mele-
ti, per la parte eccedente 50 are per azienda".

Il terzo comma del medesimo art. 21, già sostituito dal secondo comma del-
l'art. 3 della legge regionale 4/9/79 n. 63, è così sostituito:

"Nei territori montani e svantaggiati ai sensi della direttiva 75/268/CEE, per
ogni UBA (Unità Bestiame Adulta) allevata durante l'anno la misura dell'indennità
compensativa è da determinarsi secondo gli scaglioni sotto determinati:

- sino a 8 UBA : 65,6 ECU
- sino a 15 UBA : 56 ECU
- sino a 25 UBA : 46 ECU
- sino a 35 UBA : 35 ECU. "

Il primo periodo del quarto comma del medesimo art. 21, già sostituito dall'ul-
timo comma dell'art. 3 della legge regionale 4/9/79 n.63, è così sostituito:

"L'importo totale dell'indennità concessa per gli allevamenti non può superare
65,6 ECU per ettaro di superficie foraggera a disposizione dell'azienda".

Art. 4

L'art. 4 della legge regionale 4/9/79 n. 63 è così sostituito:

"L'importo massimo di cui al primo comma dell'art. 18 della legge nazionale
9/5/75 n.153, così come modificato dal terzo comma dell'art. 11 della legge nazio-
nale 10/5/76 n.352, è fissato in 52.599 ECU".

L'art. 5 della medesima legge regionale n. 63 è così sostituito:

"Gli importi minimi e massimi di cui al primo periodo del secondo comma del
l'art. 24 della legge nazionale 9/5/75 n. 153, così come sostituito dal primo com-
ma dell'art.1 della legge nazionale 21/12/1977 n. 958, sono fissati rispettivamen-
te in 13.158 e 66.699 ECU".

L'art. 6 della medesima legge regionale n. 63 è così sostituito:

"Gli ammontari minimi e massimi di cui al secondo comma dell'art. 30 della
legge nazionale 9/5/75 n. 153, così come modificato dall'ultimo comma dell'art.11
della legge nazionale 10/5/76 n. 352, sono fissati rispettivamente in 3290 e 9867
ECU".

Il primo comma dell'art. 7 della medesima legge regionale n. 63 è così so-
stituito:

" L'importo massimo di cui al terzultimo comma dell'art. 11 della legge na-
zionale 10/5/76 n.352 è fissato in 13.158 ECU per azienda".

Art. 5

Alla legge regionale 3/3/1978 n.15 è aggiunto il seguente articolo 31:

" Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a variare con proprio
decreto l'ammontare degli importi previsti dalla presente legge, in con-
formità ad analoghi provvedimenti adottati dalla Comunità Economica Europea. Tale
variazione avverrà entro gg.30 dalla data di pubblicazione dei suddetti provvedi-
menti nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee".

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 6

Tutte le domande presentate entro il 31 dicembre 1979 tendenti ad ottenere le provvidenze di cui alla legge regionale 3/3/1978 n. 15 e successive modificazioni beneficeranno degli importi di cui alla presente legge.

Art. 7

Gli oneri rivenienti dalla applicazione della presente legge trovano copertura nel bilancio pluriennale 1979-81 approvato con legge regionale 6/6/1979 n. 31.

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Tarricone

sum

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 18 dicembre 1979 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Tarricone